

## **Nota introduttiva**

La Regione Friuli Venezia Giulia è presente attivamente nella Contea di Vukovar-Srmiye (Croazia) grazie all'apertura di un U.T.O. (Ufficio Tecnico Operativo).

Tutta l'area della Slavonia Orientale (Contee croate di Osijek e Vukovar) è stata teatro delle tristi vicende legate alla guerra degli anni Novanta.

La quasi completa distruzione delle case, l'annoso problema dei rifugiati e delle minoranze etniche, sono solamente alcuni nodi da risolvere al più presto per la stabilizzazione e la pacificazione di questa zona geografica dei Balcani.

All'interno del quadro normativo sulla cooperazione internazionale italiana (*ex lege n. 49/1987*), la Regione Friuli Venezia Giulia, anche alla luce della revisione del Titolo V della Costituzione e della Legge Regionale n. 19/2000, ha avviato un programma di Cooperazione decentrata nell'area in oggetto in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, nei settori dell'assistenza sociale e dell'assistenza al tessuto economico.

# **PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE**

fra la

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia  
(*Italia*)

e la

Contea di Vukovar-Srijem  
(*Croazia*)

*Vukovar - Srijem, 27 maggio 2002*

**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE**  
**fra la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia**  
**e la Contea di Vukovar-Srijem**

La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e la Contea di Vukovar Srijem (di seguito denominate le “Parti”)

RICONOSCONO nella dimensione europea l’ambito appropriato per la definizione di una comune strategia di sviluppo avente come finalità la coesione economica e l’integrazione nell’Unione Europea dei Paesi dell’Europa centrale e Adriatico - Danubiana;

CONSIDERANO fondamentali, per la comune convivenza tra i popoli, i valori della pace e del rispetto dei diritti umani;

AUSPICANO l’adesione in tempi brevi della Croazia all’Unione Europea, anche ai fini della possibilità di accesso ai fondi comunitari, e si impegnano a promuovere ogni azione presso i rispettivi Governi;

SOTTOLINEANO l’esigenza di rafforzare le relazioni fra gli Organi Istituzionali delle due Regioni e accrescere i vincoli di amicizia e di solidarietà fra le rispettive popolazioni;

CONVENGONO sulla necessità di promuovere appropriate forme di cooperazione per dare opportunità di sviluppo economico e sociale ai territori e per supportare l’opera di ricostruzione;

CONCORDANO sulla necessità di promuovere rapporti nei settori delle Piccole e Medie Imprese, dell’interscambio commerciale, della formazione, della cultura, della ricerca scientifica, nonché delle infrastrutture di trasporto;

CONVINTI della necessità di promuovere una attività di collaborazione che porti ad una strategia comune di sviluppo

convengono quanto segue:

ARTICOLO I  
*(Rapporti istituzionali)*

Le Parti si impegnano:

- a) a mantenere costanti rapporti di livello istituzionale fra i rispettivi Organi di governo;
- b) a costituire un Gruppo di lavoro misto con il compito di formulare proposte, elaborare progetti ed esprimere pareri su questioni di reciproco interesse.

ARTICOLO II  
*(Collaborazione tra le Regioni)*

Le Parti considerano la collaborazione tra le Regioni come strumento prioritario per lo scambio di esperienze e la promozione di iniziative comuni nei settori di interesse.

A tale fine le Parti si impegnano:

- a) alla reciproca informazione nei settori commerciale e produttivo, della cultura e ricerca scientifica, e della formazione;
- b) alla predisposizione congiunta degli indirizzi prioritari per la collaborazione tra le Regioni;
- c) a promuovere e coordinare le azioni necessarie alla realizzazione dei programmi previsti dal presente Protocollo ed a valutarne i risultati;
- d) alla presentazione di progetti comuni di sviluppo e di cooperazione.

ARTICOLO III  
*(Composizione del Gruppo di lavoro misto)*

Il Gruppo di lavoro misto è composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti e può essere integrato da esperti indicati autonomamente dalle Parti stesse.

ARTICOLO IV  
*(Compiti del Gruppo di lavoro misto)*

Il Gruppo di lavoro misto ha il compito di:

- a) creare le condizioni più favorevoli per l'attuazione del presente Protocollo;
- b) valutare lo stato e le prospettive della collaborazione e formulare proposte ai rispettivi Presidenti;
- c) individuare le priorità e gli interessi convergenti nell'ambito di tale collaborazione;
- d) esprimere pareri su materie e questioni di comune interesse.

Il Gruppo di lavoro si riunisce alternativamente nella Regione Friuli - Venezia Giulia e nella Contea di Vukovar-Srijem, in date da concordare nelle vie brevi fra i responsabili delle rispettive delegazioni.

ARTICOLO V  
*(Sviluppo commerciale)*

Le Parti si impegnano a sostenere la collaborazione nei settori di più rilevante interesse, con particolare riguardo a:

- a) favorire la collaborazione fra le Piccole e Medie Imprese incentivando i contatti diretti tra le Associazioni imprenditoriali e gli imprenditori delle rispettive Regioni;
- b) promuovere lo scambio di esperienze e informazioni, anche mediante incontri e visite alle strutture operanti nelle Regioni stesse;

c) partecipare a esposizioni, fiere e altre manifestazioni dirette a promuovere lo sviluppo del territorio;

d) agevolare lo scambio di delegazioni di rappresentanti dei settori commerciale e produttivo, della ricerca scientifica e dell'alta amministrazione.

#### ARTICOLO VI

*(Piccola e Media Impresa, artigianato, commercio e agricoltura)*

Le Parti sostengono la cooperazione fra Enti e soggetti imprenditoriali pubblici e privati nei settori delle Piccole e Medie Imprese, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e di quello agro-alimentare, avvalendosi anche degli strumenti finanziari a disposizione.

#### ARTICOLO VII

*(Ricostruzione del territorio di Vukovar-Srijem)*

Le Parti si impegnano a promuovere presso i rispettivi Governi ogni azione diretta a favorire la ricostruzione del territorio della Contea di Vukovar - Srijem, con particolare attenzione al programma di cooperazione decentrata convenuto fra il Ministero degli Affari Esteri italiano e la Regione Friuli - Venezia Giulia.

Le parti si riservano di valutare ulteriori forme di cooperazione aventi le medesime finalità.

#### ARTICOLO VIII

*(Partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla ricostruzione)*

La Regione Friuli - Venezia Giulia si impegna a ricostruire o restaurare un edificio di valenza pubblica posto nel territorio della Contea di Vukovar Srijem quale segno di amicizia e di solidarietà verso quella popolazione.

Le autorità della Contea di Vukovar-Srijem indicheranno l'edificio e individueranno le modalità di intervento, assicurando la massima assistenza alle Autorità regionali demandate all'intervento.

#### ARTICOLO IX *(Assistenza istituzionale)*

La Regione Friuli - Venezia Giulia si impegna ad assicurare la disponibilità delle proprie strutture per:

- a) far conoscere l'assetto istituzionale regionale ed il processo di decentramento in atto in Italia;
- b) diffondere la comprensione della realtà dell'Unione Europea in una logica tendente a favorire l'adesione della Croazia;
- c) approfondire la conoscenza dei modelli del decentramento e della sussidiarietà nell'ottica di uno sviluppo delle autonomie locali;
- d) esaminare le possibilità di collaborazione fra iniziativa pubblica e privata per accrescere la possibilità di realizzare progetti di interesse comune.

Tali iniziative potranno essere sviluppate anche mediante l'organizzazione di convegni o conferenze.

#### ARTICOLO X *(Partecipazione a stage formativi)*

La Regione Friuli - Venezia Giulia, al fine di contribuire all'accesso ai programmi comunitari dell'Unione Europea, si impegna ad organizzare periodi di stage formativo per il personale della Contea di Vukovar-Srijem presso il proprio Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Possono partecipare i funzionari della Contea di Vukovar-Srijem sulla base di accordi con il predetto Servizio autonomo.

ARTICOLO XI  
*(Formazione professionale)*

Le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e l'avvio di azioni coordinate nel settore della formazione professionale, con particolare riguardo ai settori citati nel presente Protocollo.

ARTICOLO XII  
*(Ricerca scientifica)*

Le Parti promuovono lo scambio di esperienze nei settori della cultura e della ricerca scientifica con Centri culturali e Istituti scientifici internazionali, previa intesa con gli stessi, aventi sede nelle rispettive Regioni.

ARTICOLO XIII  
*(Conformità con la legislazione nazionale)*

Tutte le forme di collaborazione derivanti dall'applicazione del presente Protocollo saranno realizzate in conformità con le legislazioni in vigore nei due Paesi.

ARTICOLO XIV  
*(Applicazione del Protocollo)*

Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Protocollo le Parti promuoveranno periodiche riunioni bilaterali dei rispettivi Organi di governo e del Gruppo di lavoro misto.



ARTICOLO XV  
*(Integrazione del Protocollo)*

Il presente Protocollo potrà essere integrato con successivi Protocolli operativi qualora le Parti intendano regolare ulteriori aspetti relativi alle materie di specifico interesse.

ARTICOLO XVI  
*(Entrata in vigore e durata)*

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma e avrà la durata di cinque anni rinnovabili di comune accordo fra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vukovar - Srijem il giorno 27 maggio 2002 in quattro originali nelle lingue italiana e croata tutti i testi facenti ugualmente fede.

Il Presidente della Contea di  
Vukovar-Srijem  
Prof. Nikola Safer

Il Presidente della Regione  
Autonoma Friuli - Venezia Giulia  
Dott. Renzo Tondo

